

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta da

MONICA BONI

- Presidente -

Sent. n. sez. 12/2026

EGLE PILLA

UP - 25/08/2026

ALESSANDRO D'ANDREA

R.G.N. 25421/2026

ENRICO MENGONI

PAOLO DI GERONIMO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato il quale si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso mediante la detenzione e trasporto di circa 296 gr. di hashish, escludendo la recidiva ritenuta sussistente in primo grado e, conseguentemente, rideterminando la pena. Il giudice di appello giungeva a tale conclusione rilevando che, in relazione ai precedenti ascritti all'imputato, era intervenuta l'estinzione della pena e di tutti gli effetti penali della condanna, a seguito del positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale.



2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 163 e 164 cod.pen., nonché il vizio di motivazione, in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. Rileva il ricorrente che, a seguito dell'esclusione della recidiva, la pena irrogata era inferiore al limite dei due anni di reclusione, sicchè era stata erroneamente esclusa la sospensione condizionale della pena valorizzando proprio quei reati che, per espresso riconoscimento della Corte di appello, dovevano ritenersi estinti. In tal modo, la Corte di appello sarebbe incorsa in una palese contraddittorietà della motivazione, posto che da un lato ha escluso la recidiva e, dall'altro, ha ritenuto la sussistenza di condotte dimostrative della "ricaduta dell'imputato nei reati concernenti il traffico di stupefacenti".

Sottolinea la difesa come al caso di specie sarebbe applicabile analogicamente il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2026 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 164, comma secondo, n.1), cod.pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di riconoscimento della sospensione condizionale nel caso di riabilitazione.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art.62-*bis* cod.pen., nonché l'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Si afferma che, sul punto, la motivazione sarebbe apparente, traducendosi in una mera formula di stile, senza che emerga un'effettiva valutazione degli elementi addotti dalla difesa quali, *in primis*, la confessione e la condotta collaborativa, nonché lo stato di bisogno economico che aveva indotto l'imputato alla commissione del reato.

2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 546 cod.proc.pen., sul presupposto di un insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo.

In particolare, si rappresenta che, in motivazione, la Corte di appello ha affermato di ritenere congrua la riduzione della pena alla misura finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.333,00 di multa, mentre, nel dispositivo, la pena pecuniaria viene indicata in euro 1.330,00

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, posto che con entrambi si censura la rilevanza attribuita dalla Corte di appello al precedente reato, dichiarato estinto, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche.



Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è stata ritenuta ostativa la precedente condanna, per reato successivamente dichiarato estinto, bensì è stata compiuta una valutazione eminentemente in fatto, volta a valorizzare l'obiettivo tendenza dell'imputato ad essere coinvolto in traffici di stupefacenti.

Ciò che è stato valorizzato, pertanto, non è il dato formale della precedente condanna per reato dichiarato estinto, bensì il fatto storico che, evidentemente, non costituisce certamente un effetto penale della condanna, bensì un dato obiettivo e liberamente valutabile dal giudice, sia pur incidentalmente, al fine di negare la sospensione condizionale della pena.

Le cause di estinzione del reato, infatti, privano di efficacia penale diretta la condotta illecita, ma non escludono la materialità del fatto, che ben può essere valutata in successivi giudizi.

Ciò che è vietato – come riconosciuto anche nella citata sentenza n.36 del 2026 della Corte cost. – è l'attribuzione di una valenza ostativa *ex lege* ad un reato per il quale è intervenuta la riabilitazione o, come nel caso di specie, l'estinzione per positivo espletamento della messa alla prova.

Ciò non toglie, tuttavia, che il fatto storico in sé considerato, al pari di qualsivoglia ulteriore elemento che contraddistingue la personalità dell'imputato, ben può rilevare tra gli indici previsti dall'art. 133 cod.pen., di cui si deve tener conto sia ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena che delle attenuanti generiche.

2.1. A conferma di tale soluzione deve richiamarsi un sia pur risalente precedente, secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, divenuta irrevocabile, anche se esso sia stato dichiarato estinto per amnistia impropria, in quanto la relativa declaratoria, pur estinguendo il reato, non cancella il fatto storico (Sez.4, n. 1198 del 31/05/1968, dep. 1968, Mazzara, Rv. 109465).

In epoca più recente, si è affermato che il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione del beneficio anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (Sez.3, n.23928 del 16/02/2021, Rv. 281425; Sez.4, n.18795 del 7/04/2016, Rv. 266705; Sez.5, n.10977 del 12/12/2019, dep. 20, Gironi, Rv. 278921).

2.2. Per completezza, deve sottolinearsi come la Corte di appello, sia con riguardo alla sospensione condizionale della pena che al diniego delle generiche, non si è limitata affatto a valorizzare il solo fatto in precedenza commesso, ma ha anche stigmatizzato gli elementi della condotta oggetto di accertamento,



sottolineando la commissione del reato in un più ampio contesto organizzato, elemento di per sé idoneo ad escludere gli invocati benefici e rispetto al quale il ricorso non ha proposto alcuna censura.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato e impone di procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata.

Dall'esame del fascicolo risulta che il dispositivo letto in udienza indicava la pena pecuniaria irrogata in €3.333,00, così come riportato anche nella motivazione della sentenza, lì dove si dava atto che alla rideterminazione della pena si perveniva per effetto dell'eliminazione dell'aumento erroneamente disposto in primo grado a seguito del riconoscimento della recidiva.

A fronte di tali dati, concordanti tra di loro, è solo nel dispositivo contenuto in calce alla motivazione che l'importo della multa viene erroneamente indicato in €1.333,00.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, deve ribadirsi il principio della prevalenza del dispositivo che, peraltro, trova conferma anche nella motivazione contenuta in sentenza.

La difformità, infatti, si registra esclusivamente tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla sentenza, contrasto che deve essere necessariamente risolto privilegiando la decisione che è contenuta nel dispositivo letto in udienza e che determina la cristallizzazione della *res giudicanda*.

Peraltro, l'illustrazione dell'*iter* motivazionale conferma che la volontà del decidente era sicuramente quella di fissare in €3.333,00 l'entità della multa, posto che tale importo è quello che consegue alla riduzione di 1/3 della multa irrogata in primo grado (pari ad €5.000).

Nel caso di specie, pertanto, deve ribadirsi il principio secondo cui la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez.6, n.18372 del 28/3/2017, Giucovaz, Rv. 269852; Sez.1, n.19765 dell'1/12/2023, dep. 2024, Bandi, Rv. 286398).

Quanto detto comporta che il motivo di ricorso formulato dall'imputato è infondato, dovendo procedersi d'ufficio alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo redatto in calce alla sentenza impugnata, indicando l'ammontare della multa in €3.333,00 anziché €1.333,00.

4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Visto l'art. 130 c.p.p., dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nella sentenza impugnata nel senso che, ove è scritto "euro 1.333,00 di multa" sia scritto e letto "euro 3.333,00 di multa".

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 25/08/2026

Il Consigliere estensore
PAOLO DI GERONIMO

Il Presidente
MONICA BONI

